

Comune di Meana di Susa

(Città Metropolitana di Torino)

C.A.P. 10050 - Piazza Europa n. 1 – Tel. 0122/39161 - C.F./P.IVA 02057840015

Email: info@comune.meanadisusa.to.it – PEC meanadisusa@postemailcertificata.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

N. 103 del 25.11.2022

**OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE: COSTITUZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2022**

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

- 1) decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato comprendente tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità certificate per l'anno 2017 dal Revisore dei Conti, al netto delle decurtazioni, incrementato dello 0,20% delle risorse di cui all'art. 32 comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20 % del monte salari del 2001. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.
- 2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.
- 3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
 - dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2020;
 - in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.
- degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015".

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, per cui *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*;

Visto il DPCM del 17 marzo 2020, attuativo del citato art.33, c.2, del d.l. 34/19, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con decorrenza delle nuove disposizioni a far data del 20 aprile 2020;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato prot. 179877 del 01 settembre 2020 che riporta le corrette modalità applicative dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che:

- la quantificazione delle risorse per l'anno 2022, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:
 - a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 come certificate dal Revisore dei Conti, incrementato dello 0,20% delle risorse di cui all'art. 32 comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20 % del monte salari del 2001. Tale incremento è stata inserito tenuto conto dei pareri dell'ARAN n. 12947 del 27.06.2018 e n. 14139 del 24.08.2018.
 - b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c):dell' importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:
 - le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, agli incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 ;
 - le risorse disciplinate dall'art. art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, da definire in sede di contrattazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997;
 - d) l'art. 67, comma 2 lett. h) del CCNL 21/05/2018 prevede l'inserimento, a titolo di incremento delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale come indicato da RGS nella circolare sopracitata per alimentare il fondo ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019.

Considerato che il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2022 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio procapite riferito al 2018;

Dato atto che sul fondo 2022 vengono inoltre iscritte le seguenti voci relative a risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016 (dal 2018), non soggette a tetto di spesa, per complessivi € 3.378,96 (al netto di oneri e irap);
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera), le somme destinate agli incentivi per il recupero dell'evasione IMU/TARI L. 145/2018 art.1, c. 1091, non soggette al tetto di spesa, per complessivi € 0,00 (al netto di oneri e irap);

Viste:

- 1) la deliberazione Corte Conti Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG che ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) (incremento a valere dall'anno 2019 di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015) e b) (differenziali degli incrementi delle progressioni economiche) del CCNL Funzioni locali del 21.maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste ne quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".
- 2) la deliberazione Corte Conti Sezione delle Autonomie n. 6/2018 che ha affermato il principio secondo cui :“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526 della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017”;

Considerato inoltre che:

- il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- il Comune ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021;

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 21.173,82 come da prospetto Allegato A, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto altresì che:

- con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/03/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione della G.C. n. 25 del 29.08.2022, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione con cui sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Visto Il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, come da prospetto Allegato 1), che si allega al presente atto quale parte sostanziale e integrante per complessivi € 21.173,82.
3. Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio finanziario 2022/2024 - esercizio 2022.

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura

finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, quinto comma, del T.U. approvato con D.Lgs. N. 267/00 e viene affissa all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Alessandra Perotto, quale Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Alessandra PEROTTO

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147-bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria dell'atto.

- ☐ Impegno n. 223 - capitolo 102302 - 1
- ☐ Accertamento n. _____ - capitolo _____
- ☐ Non assume rilevanza contabile

Meana di Susa, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PEROTTO Alessandra)